SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 11 maggio 1999, n. **127.**

Proroga di termini in materia di acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, convertito dalla legge 22 luglio 1998, n. 243, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la facoltà prevista dal predetto decreto-legge n. 109 del 1993, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Acque di balneazione

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1999.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0209

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1999, n. **128**.

Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato *C;*

Vista la direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini;

Vista la direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998, che modifica la direttiva 96/5/CE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1993, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente regolamento:

ART. 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare che soddisfano le esigenze nutrizionali proprie dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia in buona salute e destinati ai lattanti nel periodo dello svezzamento ed ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente all'alimentazione normale.

2. Il presente regolamento non si applica al latte destinato ai bambini.

3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) lattanti: i soggetti di meno di 12 mesi di età;

b) bambini : i soggetti di età compresa tra 1 e 3 anni.

ART. 2

1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, comprendono:
a) alimenti a base di cereali suddivisi in quattro categorie:
1) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o altro liquido nutritivo appropriato;
2) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o altri liquidi non contenenti proteine;
3) pastina da utilizzare dopo cottura in acqua bollente o in altro liquido adatto;
4) biscotti e fette biscottate da utilizzare anche dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti;
b) alimenti per lattanti e bambini,diversi dagli alimenti a base di cereali.

ART. 3

1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneita' all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini sia stata confermata da dati scientifici generalmente accettati.

2. Nella composizione di tali prodotti è necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti usati. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non devono contenere residui di antiparassitari superiori a 0,01 mg/Kg, nè devono contenere prodotti geneticamente modificati.

ART. 4

1. Gli alimenti di cui all'articolo 2,comma 1,lettera a),devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati I e VI.

2. Gli alimenti di cui all'articolo 2,comma 1,lettera b), devono essere conformi ai criteri di composizione fissati negli allegati II e VI.

ART. 5

1. Nella fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere aggiunte unicamente le sostanze elencate nell'allegato IV.

ART. 6

1. I prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini.

ART. 7

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, deve contenere le seguenti indicazioni:
   a) l'età a partire dalla quale il prodotto può essere utilizzato, tenendo conto della composizione, della presentazione e di altre caratteristiche particolari del prodotto. In nessun caso l'età indicata può essere inferiore a quattro mesi. I prodotti raccomandati a partire dall'età di quattro mesi devono recare la dicitura che sono indicati a partire da tale età,salvo diverso parere del medico pediatra;
   b) la presenza o assenza del glutine, se il prodotto è indicato a partire da un'età inferiore ai sei mesi;

c) il valore energetico, espresso in kJ e in kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e grassi, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;
d) il tenore medio di ciascun minerale e ciascuna vitamina per cui è fissato un limite specifico negli allegati I e II, espresso in forma numerica per 100g o 100ml di prodotto commercializzato e, se del caso, per quantità specificata del prodotto pronto per il consumo;
e) ove necessario, le istruzioni per un'appropriata preparazione del prodotto con l'indicazione dell'importanza di seguire le istruzioni.

ART. 8

1. L'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, può contenere le seguenti indicazioni:
   a) il tenore medio degli elementi nutritivi indicati nell'allegato IV, espresso in forma numerica per 100 g o 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantità specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora tale indicazione non rientra nella disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);
   b) informazioni sulle vitamine e i minerali di cui all'allegato V, espresse come percentuale dei valori di riferimento ivi indicati per 100 g o per 100 ml di prodotto commercializzato e, ove necessario, di quantità specificata di prodotto pronto per il consumo, qualora le quantità presenti nel prodotto siano uguali al 15 per cento del valore di riferimento.

ART. 9

1. E' consentito il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni del presente regolamento, per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Il commercio dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa previgente, non conformi alle disposizioni di cui all'allegato II, punti 1.3 bis, 1.4 bis, 1.4 ter e a quelle di cui all'allegato VI è consentito fino al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 16

(Articolo 4, comma 1)

ALLEGATO I

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI A BASE DI CEREALI PER LATTANTI E BAMBINI

I requisiti concernenti i nutrienti si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, come commercializzato, oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.

1. **Tenore di cereali**
Gli alimenti a base di cereali sono prodotti essenzialmente a partire da uno o più cereali macinati e/o tuberi e/o rizomi.
La quantità di cereali e/o rizomi e/o tuberi non deve essere inferiore al 25% della miscela finale in peso di materia secca.

2. **Proteine**

2.1. Per i prodotti di cui all'articolo 2,comma 1,lettera a), numeri 2) e 4), il tenore di proteine non deve essere superiore a 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2. Per i prodotti di cui all'articolo 2,comma 1, lettera a), numero 2), il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3. Per i biscotti di cui all'articolo 2,comma 1, lettera a), numero 4), ai quali siano aggiunti alimenti ad elevato tenore proteico e che vengono presentati in quanto tali, il tenore delle proteine aggiunte non deve essere inferiore a 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4. L'indice chimico delle proteine aggiunte deve essere pari almeno all'80% di quello della proteina di riferimento (caseina quale definita all'allegato III), oppure il PER (rapporto della efficienza proteica) delle proteine nella miscela deve essere pari almeno al 70% di quello della proteina di riferimento. In tutti i casi, l'aggiunta di aminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutrizionale della miscela proteica e soltanto nelle proporzioni necessarie a tale scopo.

3. Carboidrati

3.1. Qualora ai prodotti di cui all'articolo 2,comma 1,lettera a), numeri 1) e 4) vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:
- la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal);
- la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2. Qualora ai prodotti di cui all'articolo 2,comma 1, lettera a), numero 2), vengano aggiunti saccarosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di glucosio o miele:
- la quantità dei carboidrati aggiunti provenienti da tali fonti non deve essere superiore a 1.2 g/100 kJ (5 g/100 kcal);
- la quantità di fruttosio aggiunto non deve essere superiore a 0,6 g/100 kJ (2.5 g/100 kcal).

4. Grassi

4.1. Il tenore dei grassi presenti nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1,lettera a), numeri 1) e 4) non deve essere superiore a 0.8 g/100 kJ (3.3 g/100 kcal).

4.2 Il tenore dei grassi presenti nei prodotti di cui all'articolo 2,comma 1, lettera a), numero 2) non deve essere superiore a 1.1 g/100 kJ (4.5 g/100 kcal). Qualora il tenore dei grassi superi 0,8 g/100 kJ (3.3 g/100 kcal):

a) il tenore di acido laurico non deve superare il 15% del tenore totale di grassi;
b) il tenore di acido miristico non deve superare il 15% del tenore totale di grassi;
c) il tenore di acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati) non deve essere inferiore a 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) e non deve superare 285 mg/100 kJ (1200 mg/100 kcal).

5. Minerali

5.1. *Sodio*
- I sali di sodio possono essere aggiunti agli alimenti a base di cereali unicamente a scopo tecnologico.
- Il tenore di sodio degli alimenti a base di cereali non deve essere superiore a 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2. *Calcio*

5.2.1 Il tenore di calcio nei prodotti di cui all'articolo 2,comma 1, lettera a), numero 2), non deve essere inferiore a 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2 Il tenore di calcio nei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1,lettera a), numero 4), fabbricati con l'aggiunta di latte (biscotti a base di latte) e presentati in quanto tali, non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6. Vitamine

6.1. Il tenore di tiamina negli alimenti a base di cereali non deve essere inferiore a 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2. Il tenore di vitamine per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1lettera a). n. 2) è il seguente:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (μg RE) (1)	14	43	60	180
Vitamina D (μg) (2)	0.25	0.75	1	3

(1) RE: Retinolo Equivalente trans
(2) Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 μg = 400 U.I. di vitamina D

Detti limiti si applicano anche nel caso in cui le vitamine A e D siano aggiunte ad altri alimenti a base di cereali.

(Articolo 4, comma 2)

ALLEGATO II

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALTRI ALIMENTI PER LATTANTI E BAMBINI

I requisiti concernenti i nutrienti si riferiscono al prodotto pronto per il consumo, come commercializzato oppure ricostituito secondo le istruzioni del fabbricante.

1. Proteine

1.1. Se nella denominazione del prodotto gli unici ingredienti menzionati sono carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine:

- le voci menzionate: la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare complessivamente almeno il 40% in peso del prodotto totale;
- ciascuna voce menzionata: carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25% in peso del totale delle fonti proteiche indicate;
- le proteine delle fonti indicate non devono essere inferiori a 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2. Se la denominazione del prodotto contiene come primo nome carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine, singolarmente o in combinazione, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto:

- le voci menzionate: la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 10% in peso del prodotto totale;
- ogni voce menzionata: carne, pollame, pesce, frattaglie, o altre fonti tradizionali di proteine, deve rappresentare almeno il 25% in peso delle fonti proteiche totali citate;
- le proteine delle fonti citate non devono essere inferiori a 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3. Indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto, se nel prodotto sono presenti carne, pollame, pesce, frattaglie o altre fonti tradizionali di proteine singolarmente o in combinazione che non sono indicati per primi nella denominazione:

- le voci menzionate: la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono costituire complessivamente almeno l'8% in peso del prodotto totale;
- ogni voce menzionata: la carne, il pollame, il pesce, le frattaglie o le altre fonti tradizionali di proteine devono rappresentare almeno il 25% in peso del totale delle fonti proteiche citate;
- le proteine provenienti dalla fonte citata non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);
- il tenore totale di proteine presenti nel prodotto provenienti da qualsiasi fonte non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.3bis. Se nella denominazione di un prodotto salato fra gli altri ingredienti é menzionato il formaggio,indipendentemente dal fatto che il prodotto sia presentato o meno come pasto completo:

- le proteine di fonte lattiero - casearia non devono essere inferiori a 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);
- il tenore totale di proteine presenti nel prodotto,provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4. Se in etichetta il prodotto è definito come pasto ma non sono menzionati nella denominazione carni, pollame, pesce, frattaglie o altre tradizionali fonti di proteine:

- il tenore totale di proteine da tutte le fonti non deve essere inferiore a 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4bis. I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.4 non si applicano alle salse presentate come accompagnamento dei pasti.

1.4ter. Gli alimenti dolci nella cui denominazione figurano prodotti lattiero - caseari come primi o unici ingredienti devono contenere almeno 2,2 g di proteine di fonte lattiero - casearia/100 kcal.I requisiti specificati ai punti da 1.1 a 1.4 non si applicano a tutti i restanti alimenti dolci.

1.5. L'aggiunta di aminoacidi è consentita unicamente allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine presenti e solo nella quantità necessaria a tale scopo.

2. Carboidrati

Il tenore totale dei carboidrati presenti nei succhi di frutta e verdura e nei nettari di frutta, negli alimenti a base di sola frutta, nei dessert dolci o budini non deve essere superiore a:
- 10 g/100 ml per i succhi di verdura e le bevande a base di verdura;
- 15 g/100 ml per i succhi di frutta, i nettari e le bevande a base di frutta;
- 20 g/100 g per gli alimenti a base di sola frutta;
- 25 g/100 g per i dolci o budini;
- 5 g/100 g per altre bevande non a base di latte.

3. Grassi

3.1. Per i prodotti di cui al punto 1.1 del presente allegato, se la carne o il formaggio sono gli unici ingredienti oppure sono indicati per primi nella denominazione:
- il tenore totale di grassi, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2. Per tutti gli altri prodotti:

- il tenore totale di grassi, provenienti da qualsiasi fonte, non deve essere superiore a 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4. Sodio

4.1. Il tenore finale di sodio nel prodotto non deve essere superiore a 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) o a 200 mg per 100 g di prodotto. Tuttavia, nel caso in cui il formaggio sia l'unico ingrediente nella denominazione del prodotto, il tenore finale di sodio non deve superare 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2. Non possono essere aggiunti sali di sodio ai prodotti a base di frutta, ai dessert dolci e ai budini, fatta eccezione per le aggiunte a scopo tecnologico.

5. Vitamine

Vitamina C

Il tenore finale della vitamina C in un succo o nettare di frutta oppure in un succo di verdura, non deve essere inferiore a 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) o inferiore a 25 mg per 100 g di prodotto.

Vitamina A

Il tenore finale di vitamina A presente nei succhi di verdura non deve essere inferiore a 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal) (1).

E' vietata l'aggiunta di vitamina A agli altri alimenti per lattanti e bambini.

Vitamina D

E' vietata l'aggiunta di vitamina D agli altri alimenti per lattanti e bambini.

----

(1) RE = Retinolo Equivalente trans

(Allegato I, punto 2.4)

ALLEGATO III

COMPOSIZIONE IN AMINOACIDI DELLA CASEINA
(g/100 g di proteine)

Arginina	3,7
Cistina	0,3
Istidina	2,9
Isoleucina	5,4
Leucina	9,5
Lisina	8,1
Metionina	2,8
Fenilalanina	5,2
Treonina	4,7
Triptofano	1,6
Tirosina	5,8
Valina	6,7

(articolo 5)

ALLEGATO IV

NUTRIENTI

1. Vitamine

Vitamina A
Retinolo
Acetato di retinile
Palmitato di retinile
Beta-carotene

Vitamina D
Vitamina D2 (= ergocalciferolo)
Vitamina D3 (= colecalciferolo)

Vitamina B1
Tiamina cloridrato
Tiamina mononitrato

Vitamina B2
Riboflavina
Riboflavina-5'-fosfato sodico

Niacina
Nicotinamide
Acido nicotinico

Vitamina B6
Piridossina cloridrato
Piridossina-5-fosfato
Piridossina-dipalmitato

Acido pantotenico
D-pantotenato calcico
D-pantotenato sodico
Dexpantenolo

Folato
Acido folico

Vitamina B12
Cianocobolamina
Idrossicobalamina

Biotina
D-biotina

Vitamina C
Acido L-ascorbico
L-ascorbato di sodio
L-ascorbato di calcio
Acido 6-palmitil-L-ascorbico (palmitato di ascorbile)
Ascorbato di potassio

Vitamina K
Fillochinone (Fitomenadione)

Vitamina E
D-alfa tocoferolo
DL-alfa tocoferolo
D-alfa-tocoferolo acetato
DL-alfa-tocoferolo acetato

2. Aminoacidi

L-arginina e suo cloridrato
L-cistina e suo cloridrato
L-istidina e suo cloridrato
L-isoleucina e suo cloridrato
L-leucina e suo cloridrato
L-lisina e suo cloridrato
L-cisteina e suo cloridrato
L-metionina
L-fenilalanina
L-treonina
L-triptofano
L-tirosina
L-valina

3. Altri

Colina
Cloruro di colina
Citrato di colina
Bitartrato di colina
Inositolo
L-carnitina
Cloridrato di L-carnitina

4. Minerali

Calcio
Carbonato di calcio
Cloruro di calcio
Sali di calcio dell'acido citrico
Gluconato di calcio
Glicerofosfato di calcio
Lattato di calcio
Ossido di calcio
Idrossido di calcio
Sali di calcio dell'acido ortofosforico

Magnesio
Carbonato di magnesio
Cloruro di magnesio
Sali di magnesio dell'acido citrico
Gluconato di magnesio
Ossido di magnesio
Idrossido di magnesio
Sali di magnesio dell'acido ortofosforico
Solfato di magnesio
Lattato di magnesio
Glicerofosfato di magnesio

Potassio
Cloruro di potassio
Sali di potassio dell'acido citrico
Gluconato di potassio
Lattato di potassio
Glicerofosfato di potassio

Ferro
Citrato ferroso
Citrato ferrico di ammonio
Gluconato ferroso
Lattato ferroso
Solfato ferroso
Fumarato ferroso
Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)
Ferro elementare (carbonil + elettrolitico + idrogeno-ridotto)
Saccarato ferrico
Difosfato ferrico di sodio
Carbonato ferroso

Rame
Complesso rame-lisina
Carbonato rameico
Citrato rameico
Gluconato rameico
Solfato rameico

Zinco
Acetato di zinco
Cloruro di zinco
Citrato di zinco
Lattato di zinco
Solfato di zinco
Ossido di zinco
Gluconato di zinco

Manganese
Carbonato di manganese
Cloruro di manganese
Citrato di manganese
Gluconato di manganese
Solfato di manganese
Glicerofosfato di manganese

Iodio
Ioduro di sodio
Ioduro di potassio
Iodato di potassio
Iodato di sodio

(Articolo 8)

ALLEGATO V

VALORI DI RIFERIMENTO PER L'ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E AI BAMBINI

Nutrienti	*Valore di riferimento per l'etichettatura*
Vitamina A	(μg) 400
Vitamina D	(μg) 10
Vitamina C	(mg) 25
Tiamina	(mg) 0,5
Riboflavina	(mg) 0,8
Niacina Equivalenti	(mg) 9
Vitamina B6	(mg) 0,7
Folato	(μg) 100
Vitamina B12	(μg) 0,7
Calcio	(mg) 400
Ferro	(mg) 6
Zinco	(mg) 4
Iodio	(μg) 70
Selenio	(μg) 10
Rame	(mg) 0,4

(Articolo 4,commi 1 e 2)

ALLEGATO VI

LIMITI MASSIMI , SE AGGIUNTI, DI VITAMINE,MINERALI E OLIGOELEMENTI NEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1.

Il tenore degli elementi nutritivi è inteso per i prodotti pronti all'uso, commercializzati come tali o ricostituiti come da istruzioni del fabbricante, fatta eccezione per potassio e calcio il cui tenore si riferisce al prodotto così come messo in vendita.

Elemento nutritivo	Massimo per 100 kcal
Vitamina A (µg RE)	180 (1)
Vitamina E (mg a-TE)	3
Vitamina C (mg)	12,5/25 (2)/125 (3)
Tiamina (mg)	0,25/0,5 (4)
Riboflavina (mg)	0,4
Niacina (mg NE)	4,5
Vitamina B6 (mg)	0,35
Acido folico (µg)	50
Vitamina B12 (µg)	0,35
Acido pantotenico (mg)	1,5
Biotina (µg)	10
Potassio (mg)	160
Calcio (mg)	80/180 (5)/100 (6)
Magnesio (mg)	40
Ferro (mg)	3
Zinco (mg)	2
Rame (µg)	40
Iodio (µg)	35
Manganese (mg)	0,6

(1) In conformità alle disposizioni degli allegati I e II.
(2) Limite applicabile ai prodotti arricchiti con ferro.
(3) Limite applicabile agli alimenti a base di frutta, ai succhi di frutta, ai nettari e ai succhi di verdura.
(4) Limite applicabile agli alimenti a base di cereali.
5) Limite applicabile ai prodotti di cui all'articolo 2,comma 1,lettera a),numeri 1) e 2).
6) Limite applicabile ai prodotti di cui all'articolo 2,comma 1,lettera a),numero 4).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia deli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

— Per quanto concerne le direttive 96/5/CE e 98/36/CE v. nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— L'art. 5 e l'allegato *C* della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997), così recitano:

«Art. 5 *(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).* — 1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C* con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e), f)* e *g)* del comma 1 dell'art. 2.

2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato *C* costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'art. 8, può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse. adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2».

«ALLEGATO *C*
(art. 5)

97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la direttiva 92/117/CEE, riguardante le misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (pubblicata in G.U.C.E. L 113 del 30 aprile 1997)».

— La direttiva 96/5/CE è pubblicata in GUCE n. L 49 del 28 febbraio 1996.

— La direttiva 98/36/CE è pubblicata in GUCE n. L 167 del 12 giugno 1998.

— Il D.M. 21 marzo 1973, reca: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale».

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, reca: «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare».

— Il D.M. 6 aprile 1994, n. 500, reca: «Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi».

— Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, reca: «Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE».

Nota all'art. 7:

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

99G0197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1999, n. **129.**

Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale dispone che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo ad iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione;

Considerato che per i tributi erariali, regionali e locali di ogni specie, non ancora accertati o non pagati sino al 31 dicembre 1997, si ritiene opportuno abbandonare, per economicità dell'azione amministrativa, gli importi fino a lire ventimila, concernenti il solo tributo;

Visto che il citato articolo 16, comma 2, della legge n. 146 del 1998 dispone, altresì, che gli importi dei crediti da abbandonare possano comprendere anche le sanzioni amministrative e gli interessi;

Considerato che per abbandonare i crediti di tributo fino a lire ventimila non ancora accertati dall'Amministrazione occorre abbandonare crediti per sanzioni ed interessi moratori mediamente pari a lire dodicimila per un totale complessivo di lire trentaduemila e che nei limiti di tale importo, per economicità dell'azione amministrativa, è opportuno abbandonare i crediti comunque non accertati o non corrisposti fino al 31 dicembre 1997;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 gennaio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo del comma 2 dell'art. 16 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere tributario), è il seguente:

«2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

99G0193

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Legnago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 marzo 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), delle legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Legnago (Verona) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Francesco Alecci;

Considerato che il dott. Francesco Alecci non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Rose Maria Machiné è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Legnago (Verona) in sostituzione del dott. Francesco Alecci, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

99A3721

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 1999.

Direttiva per l'esercizio dei poteri speciali del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in alcune società per azioni ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 43, 46, 56, 58, 295, 296, del trattato istitutivo della Comunità europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Considerato che l'art. 2 di detto decreto prevede la possibilità di introdurre nello statuto di alcune società una clausola che attribuisca uno o più diritti speciali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che, pur essendo la scelta del passaggio di un'impresa dal settore pubblico a quello privato di competenza dello Stato, l'esercizio del gradimento nei confronti dell'acquisizione di partecipazioni rilevanti non deve ingiustificatamente limitare i diritti di libera circolazione dei capitali e di stabilimento, riconosciuti dal citato trattato;

Considerato che analoghi principi sono applicabili all'esercizio dei poteri speciali di gradimento rispetto ad accordi tra azionisti e di veto nei confronti di alcune rilevanti deliberazioni sociali;

Considerato che la previsione dei citati poteri speciali è giustificata se diretta alla tutela di fondamentali interessi dello Stato, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità e la difesa;

Considerato che l'esercizio di detti poteri speciali deve, inoltre, essere aderente ai principi di non discriminazione, di giustificazione sulla base di imprescindibili motivi di interesse pubblico, di idoneità e proporzionalità al raggiungimento dell'interesse stesso;

Ritenuta l'opportunità di fissare preventivamente criteri obiettivi, stabili e resi pubblici per l'esercizio di detti poteri speciali;

Su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

I poteri speciali di cui alle premesse sono esercitati secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

Art. 1.

Finalità

1. I poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, hanno l'obiettivo di salvaguardare vitali interessi dello Stato e rispondono, nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario e comunque in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato, ad imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riguardo all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica ed alla difesa.

Art. 2.

Criteri

1. I poteri speciali sono esercitati nei casi e nei limiti, anche temporali, previsti dagli statuti delle società interessate e nel rispetto dei principi di non discriminazione, di finalizzazione agli imprescindibili motivi di interesse generale di cui all'art. 1, di idoneità e proporzionalità al raggiungimento di queste ultime finalità, nonché nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

2. Non è espresso il gradimento se tale diniego costituisce misura adeguata ad evitare acquisizioni azionarie che:

a) non siano trasparenti e non assicurino, comunque, la conoscenza della titolarità delle partecipazioni azionarie rilevanti ai fini del controllo, diretto o indiretto, della società, nonché degli obiettivi e dei programmi industriali dell'acquirente limitatamente ai profili rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri previsti dalla presente direttiva;

b) compromettano processi di liberalizzazione e apertura dei mercati ovvero non siano coerenti con la scelta di privatizzazione della società;

c) comportino oggettivi rischi di infiltrazione di organizzazioni criminali o di coinvolgimento della società in attività illecite;

d) siano lesive della conservazione dei poteri speciali;

e) comportino consistenti pericoli di grave pregiudizio per gli interessi di cui all'art. 1, anche con riferimento a:

1) la sicurezza dei rifornimenti di materie prime e beni, servizi e tecnologie essenziali alla collettività;

2) la continuità dei servizi pubblici essenziali alla collettività ed il mantenimento dei relativi impianti e reti.

3. Il gradimento di cui al comma 2 è necessario con riferimento alla singola operazione. Il gradimento è, altresì, necessario, quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto; registri un incremento pari o superiore alla misura prevista dall'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b),* del citato decreto-legge n. 332 del 1994, convertito dalla legge n. 474 del 1994.

4. I poteri speciali diversi da quello di cui al comma 2 sono esercitati nel rispetto degli stessi criteri di cui al medesimo comma 2.

Roma, 4 maggio 1999

Il Presidente: D'ALEMA

99A3700

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 aprile 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 27 luglio 1998, concernente riconoscimento di titoli accademico-professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e per l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il proprio decreto datato 27 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 5 agosto 1998 con il quale si riconosceva il titolo di «Chartered Mechanical Engineer», conseguito dal sig. Morton Colin Douglas nel Regno Unito, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto nella premessa, per mero errore materiale, si è menzionata la necessità di un tirocinio di anni due, in alternativa alla prova attitudinale, anziché di anni uno come indicato invece nella parte motiva;

Vista l'istanza di correzione presentata dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

Decreta:

Il decreto datato 27 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 5 agosto 1998 - serie generale - con il quale si riconosceva il titolo di «Chartered Mechanical Engineer», conseguito dal sig. Morton Colin Douglas nel Regno Unito, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri, è modificato come segue: la frase «la durata del tirocinio in anni due» è sostituita con la frase: «la durata del tirocinio in anni uno».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 27 luglio 1998.

Roma, 30 aprile 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A3701

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 aprile 1999.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 37/A - Filosofia e storia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Visto il decreto direttoriale del 22 settebre 1998 con quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Orti Huelin Pilar i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attudinale, trasmessi dal provveditorato agli studi di Foggia, sostenuta dall'interessata il 12 febbraio 1999;

Decreta:

I titoli: «Licenciado en filosofia y letras», sezione geografia e storia, e «Certificado de aptitud pedagogica» conseguiti in Spagna dalla sig.ra Orti Huelin Pilar, nata a Cordoba (Spagna) il 3 marzo 1965, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 37/A - Filosofia e storia.

Roma, 23 aprile 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3735

DECRETO 23 aprile 1999.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 39/A - Geografia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Visto il decreto direttoriale del 22 settebre 1998 con quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Orti Huelin Pilar i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attudinale, trasmessi dal provveditorato agli studi di Foggia, sostenuta dall'interessata il 12 febbraio 1999;

Decreta:

I titoli: «Licenciado en filosofia y letras», sezione geografia e storia, e «Certificado de aptitud pedagogica» conseguiti in Spagna dalla sig.ra Orti Huelin Pilar, nata a Cordoba (Spagna) il 3 marzo 1965, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 37/A - Geografia.

Roma, 23 aprile 1999

Il direttore generale: RICEVUTO

99A3736

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 1999.

Istituzione degli osservatori provinciali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali.

IL DIRETTORE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'art. 10, comma 11, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto l'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998, concernente disposizioni in materia di accertamento di riscossione, di contrasto all'evasione e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 10, comma 7, della citata legge n. 146 del 1998 che prevede l'istituzione di una commissione di esperti tenuti ad esprimere, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono;

Visto il parere espresso dalla predetta commissione con riferimento agli studi di settore approvati con i decreti del 30 marzo 1999;

Considerato che nel predetto parere la commissione propone la istituzione di osservatori provinciali finalizzati a monitorare la fase di concreta applicazione degli studi di settore per rilevare eventuali peculiari situazioni riguardanti singoli soggetti o loro insiemi omogenei negli specifici contesti territoriali;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono istituiti, presso ciascuna direzione regionale delle entrate e presso le direzioni delle entrate per le province autonome di Bolzano e Trento, osservatori provinciali al fine di adeguare gli studi di settore alle realtà economiche locali.

2. Gli osservatori di cui al comma 1, con riferimento alla concreta applicazione degli studi di settore approvati, hanno la funzione di:

a) individuare particolarità o anomalie riguardanti determinate attività anche con riferimento a specifiche aree geografiche o economiche;

b) rilevare informazioni utili a migliorare la capacità degli studi di settore di rappresentare la realtà cui si riferiscono.

3. L'osservatorio provinciale provvederà, per il tramite della direzione regionale delle entrate, a portare all'attenzione della commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 2 che, dopo una propria valutazione, formulerà le proprie osservazioni al Ministero delle finanze.

Art. 2.

1. Componenti degli osservatori provinciali sono:

a) un dirigente della direzione regionale delle entrate, con funzioni di presidente;

b) due funzionari appartenenti agli uffici del Dipartimento delle entrate presenti sul territorio provinciale;

c) due rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative in sede provinciale in ciascuno dei settori produttivi dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni economiche;

e) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni giuridiche;

f) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni tecniche;

g) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni sanitarie.

2. Gli osservatori provinciali sono costituiti con provvedimento del direttore regionale delle entrate. I componenti di cui alle lettere da *c)* a *g)* del comma precedente sono designati, rispettivamente, dalle associazioni di categoria più rappresentative in sede provinciale e dagli ordini professionali della provincia.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale del Dipartimento delle entrate.

4. Ai componenti degli osservatori provinciali non spetta alcun compenso.

Roma, 15 aprile 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A3723

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 maggio 1999.

Approvazione del nuovo modello per la situazione dei conti dell'Istituto di emissione.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;

Vista la nota n. 77473 del 12 aprile 1999 dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio ragioneria;

Considerata l'opportunità di adottare un nuovo modello per le situazioni periodiche delle operazioni dell'Istituto di emissione, in sostituzione del mod. 7 C.G. attualmente in essere;

Decreta:

È approvato il modello di cui all'accluso schema, per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione (mod. 2 C.G.) da trasmettere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo schema riportato in allegato sarà adottato a partire dalla situazione dei conti al 31 gennaio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1999

Il Ministro: CIAMPI

BANCA D'ITALIA **Situazione dei conti**

ATTIVO	Saldi	Variazioni rispetto al mese precedente
1. ORO E CREDITI IN ORO		
2. ATTIVITÀ IN VALUTA ESTERA VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
2.1 Crediti verso FMI		
2.2 Titoli (non azionari)		
2.3 Operazioni temporanee		
2.4 Altre attività		
3. ATTIVITÀ IN VALUTA ESTERA VERSO RESIDENTI NELL'AREA EURO		
3.1 Controparti finanziarie		
3.1.1 titoli (non azionari)		
3.1.2 operazioni temporanee		
3.1.3 altre attività		
3.2 Pubbliche amministrazioni		
3.3 Altre controparti		
4. CREDITI VERSO RESIDENTI NELL'AREA EURO		
4.1 Crediti verso Banche centrali dell'UE non rientranti nell'area euro		
4.2 Titoli (non azionari)		
4.3 Operazioni temporanee		
4.4 Altri crediti		
5. RIFINANZIAMENTO A CONTROPARTI FINANZIARIE DELL'AREA EURO		
5.1 Operazioni di rifinanziamento principali		
5.2 Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine		
5.3 Operazioni temporanee di *fine-tuning*		
5.4 Operazioni temporanee di tipo strutturale		
5.5 Operazioni di rifinanziamento marginale		
5.6 Crediti connessi a richieste di margini		
5.7 Altre operazioni		
6. TITOLI EMESSI DA RESIDENTI NELL'AREA EURO (non azionari)		
7. CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
8. RAPPORTI CON LA BCE E CON LE ALTRE BANCHE CENTRALI DELL'AREA EURO		
8.1 Partecipazione al capitale della BCE		
8.2 Crediti equivalenti al trasferimento delle riserve alla BCE		
8.3 Altri crediti (netti)		
9. PARTITE DA REGOLARE		
10. ALTRE ATTIVITÀ		
10.1 Cassa		
10.2 Fondo di dotazione dell'UIC		
10.3 Investimenti a fronte di riserve, accantonamenti e fondi (incluse azioni)		
10.4 Immobilizzazioni immateriali		
10.5 Oneri pluriennali		
10.6 Immobilizzazioni materiali (al netto dei fondi di ammortamento)		
10.7 Ratei e risconti		
10.8 Diverse		
11. SPESE DELL'ESERCIZIO		
12. CONTI D'ORDINE		
TOTALE . . .		

(*) È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti.

Il Governatore

99A3722

al .... *(importi in unità di euro)* *

PASSIVO	Saldi	Variazioni rispetto al mese precedente
1. BANCONOTE IN CIRCOLAZIONE		
2. PASSIVITÀ VERSO CONTROPARTI FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA EURO		
2.1 Conti correnti (inclusa riserva obbligatoria)		
2.2 Depositi *overnight*		
2.3 Depositi a tempo determinato		
2.4 Operazioni temporanee di *fine-tuning*		
2.5 Depositi relativi a richieste di margini		
3. PASSIVITÀ VERSO ALTRI RESIDENTI NELL'AREA EURO		
3.1 Pubblica amministrazione		
3.1.1 disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria		
3.1.2 fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato		
3.1.3 altre attività		
3.2 Altre controparti		
4. PASSIVITÀ VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
4.1 Debiti verso Banche centrali dell'UE non rientranti nell'area euro		
4.2 Altre passività		
5. PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA VERSO RESIDENTI NELL'AREA EURO		
5.1 Controparti finanziarie		
5.2 Pubbliche amministrazioni		
5.3 Altre controparti		
6. PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA VERSO NON RESIDENTI NELL'AREA EURO		
6.1 Depositi e conti correnti		
6.2 Altre passività		
7. ASSEGNAZIONI DI DSP DA PARTE DEL FMI		
8. RAPPORTI CON LA BCE E CON LE ALTRE BANCHE CENTRALI DELL'AREA EURO		
8.1 Passività per *promissory-notes* a fronte dell'emissione di certificati di debito della BCE		
8.2 Altre passività (nette)		
9. PARTITE DA REGOLARE		
10. ALTRE PASSIVITÀ		
10.1 Vaglia cambiari		
10.2 Servizi di cassa		
10.3 Ratei e risconti		
10.4 Diverse		
11. ACCANTONAMENTI		
11.1 Fondi rischi specifici		
11.2 Accantonamenti diversi per il personale		
12. CONTI DI RIVALUTAZIONE		
13. FONDO RISCHI GENERALI		
14. CAPITALE E RISERVE		
14.1 Capitale sociale		
14.2 Riserve ordinaria e straordinaria		
14.3 Altre riserve		
15. SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE *ovvero* UTILE NETTO DA RIPARTIRE		
16. RENDITE DELL'ESERCIZIO		
17. CONTI D'ORDINE		
TOTALE . . .		

Il ragioniere generale

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 aprile 1999.

Autorizzazione all'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma ad espletare le attività di trapianto di cuore e cuore polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma in data 3 febbraio 1997 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole, in data 7 aprile 1999, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale pediatrico I.R.C.S.S. Bambino Gesù di Roma è autorizzato all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore polmone, debbono essere eseguite presso il comparto operatorio del padiglione Spellmann e del comparto operatorio Pio XII dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore polmone, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Di Donato dott. Roberto, dirigente medico di secondo livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma;

Mazzera dott. Ennio, dirigente medico di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma;

Di Carlo dott. Duccio, dirigente medico di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma;

Squitieri dott. Cosimo, dirigente medico di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma;

Carotti dott. Adriano, dirigente medico di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma;

Giamberti dott. Alessandro, dirigente medico di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma;

Amodeo dott. Antonio, dirigente medico di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma;

Albanese dott.ssa Sonia, dirigente medico di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente, ogni attività di trapianto di cuore e cuore polmone.

Art. 6.

Il presidente dell'ospedale pediatrico I.R.C.C.S. Bambino Gesù di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A3706

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Aziendale Arno a r.l.», in Oggiono.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1973 che dispone lo scioglimento della società cooperativa appresso indicata ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del liquidatore;

Visto il decreto minsiteriale 27 gennaio 1998 che stabilisce, all'art. 2, la trasformazione del provvedimento di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento senza nomina del commissario liquidatore tenuto conto dell'ultima situazione patrimoniale della società cooperativa appresso indicata;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

societa cooperativa di consumo «Aziendale Arno a r.l.», con sede in Oggiono (Lecco), costituita per rogito del notaio Donegana Fausto in data 2 dicembre 1945, repertorio n. 2470, registro società n. 569, tribunale di Lecco, B.U.S.C. n. 694/35229.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 23 aprile 1999

Il direttore reggente: BUONOMO

99A3702

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Edilizia Oasi a r.l.», in Malgrate.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 23 gennaio 1999, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 datato 10 giugno 1998;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di consumo «Edilizia Oasi a r.l.», con sede in Malgrate (Lecco), costituita per rogito del notaio Cornelio Orlando in data 8 gennaio 1987, repertorio n. 374352/5337, registro società n. 9286, tribunale di Lecco, B.U.S.C. n. 2312/243316.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 23 aprile 1999

Il direttore reggente: BUONOMO

99A3703

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori latte di Bardolino», in Bardolino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 con il quale si è disposto il decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Tenuto conto della nota ministeriale n. 71/7 del 12 gennaio 1999, con la quale si dispone affinché questa direzione provveda all'emanazione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Produttori latte di Bardolino», con sede in Bardolino, piazza Matteotti, costituita per rogito notaio dott. Dies Francesco, in data 31 ottobre 1957, repertorio n. 1441, registro società n. 4076, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 446/59651.

Verona, 23 aprile 1999

Il dirigente: PISA

99A3724

DECRETO 3 maggio 1999.

Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 1999 per il settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dall'art. 14 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Viste le disposizioni dell'art. 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54;

Tenuto conto che la lettera *c)* dell'art. 14 della citata legge 19 luglio 1993, n. 243, ha stabilito che, con decorrenza dal 1° giugno 1993, per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione previsto dall'art. 116 del citato testo unico;

Considerato che, rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 8 agosto 1996 è intervenuta una variazione del 10,21 per cento, in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento, come previsto dall'art. 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visti gli articoli 257 e 262 del sopra citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dall'art. 14, lettera *c),* della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, per l'anno 1999, in L. 32.275.000.

A norma dell'art. 14, lettera *e),* della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera *b),* del citato testo unico, è fissata, per l'anno 1999, in L. 21.382.000, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in L. 704.000.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, in L. 2.821.000.

Art. 4.

Per far fronte all'onere derivante dalla maggiore spesa per la riliquidazione delle rendite di cui al presente decreto, che non trova copertura nelle disponibilità economico-patrimoniali della relativa gestione, è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, un'addizionale nella misura del 24 per cento sui contributi, dovuti dai lavoratori autonomi di cui all'art. 205, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, e un'addizionale nella misura del 9 per cento sui contributi dovuti per i lavoratori dipendenti.

Roma, 3 maggio 1999

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
BASSOLINO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio*
e della programmazione economica
PENNACCHI

99A3704

DECRETO 4 maggio 1999.

Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 1999 per il settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi negli anni 1995-1998 e definiti nei medesimi esercizi;

Considerato che, rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 8 agosto 1996, è intervenuta una variazione del 10,21 per cento, in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento, come previsto dall'art. 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la retribuzione media giornaliera è fissata in L. 101.819 ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, per l'anno 1999, nella misura di L. 39.709.000 e di L. 21.382.000;

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 57.182.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 48.445.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 44.077.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116 e successive modificazioni, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1995 e precedenti: 1,1021;

anno 1996: 1,0735;

anno 1997: 1,0359;

anno 1998 ed oltre: 1,000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno per assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è fissato in L. 704.000 mensili.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è fissato in L. 2.821.000.

Roma, 4 maggio 1999

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSOLINO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

99A3705

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 31 marzo 1999.

Modificazione al decreto ministeriale 4 febbraio 1999 concernente l'iscrizione di varietà di specie agrarie nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1999 con il quale sono state iscritte nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie le varietà di mais denominate: «Lepre» e «Pampis», identificate come tipo di ibrido «HS»;

Ritenuto, la necessità di modificare il decreto ministeriale 4 febbraio 1999 in quanto le varietà di mais denominate «Lepre» e «Pampis» devono essere identificate come tipo di ibrido «HT»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 4 febbraio 1999, in corrispondenza delle varietà «Lepre» e «Pampis», nella colonna tipo, è eliminata «HS» ed inserita «HT».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A3708

DECRETO 13 aprile 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 febbraio 1999 concernente cancellazione di varietà di specie agrarie ed ortive dai relativi Registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1999 recante: «Cancellazione di varietà di specie agrarie ed ortive dai relativi registri nazionali delle varietà», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 1° marzo 1999, in particolare l'art. 1, per la parte relativa alle cancellazioni di varietà di bietola da coste e di cavolo broccolo, e l'art. 2, per la parte relativa al riferimento alle varietà per le quali viene concessa la certificazione, il controllo e la commercializzazione fino al 30 giugno dell'anno 2000;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto ministeriale 4 febbraio 1999 nelle parti sopra citate;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 4 febbraio 1999, recante: «Cancellazione di varietà di specie agrarie ed ortive dai relativi registri nazionali delle varietà», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 1° marzo 1999, è modificato come segue:

a) all'art. 1:

1) dopo la specie *bietola da coste* è inserita la specie *bietola da orto*;

2) le varietà denominate Crosby, Green top bunching, Quarantina di Brescia e Red pack, elencate sotto la specie *bietola da coste*, sono cancellate ed elencate sotto la specie *bietole da orto*;

3) la varietà denominata Di Verona mezzo precoce, elencata sotto la specie *cavolo broccolo*, è cancellata ed inserita sotto la specie *cavolfiore* dopo la varietà Arctic;

b) all'art. 2:

la scritta «dal precedente art. 2» è sostituita dalla scritta «dal precedente art. 1».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A3707

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

PROVVEDIMENTO 6 maggio 1999.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Lombardia 2 e nel collegio uninominale n. 7 della circoscrizione Puglia fissate per il giorno 27 giugno 1999.

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Rilevato che per il giorno 27 giugno 1999. sono stati convocati i comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale numero 24 della circoscrizione Lombardia 2 e n. 7 della circoscrizione Puglia;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, relativamente alle elezioni suppletive anzidette, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obbiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale dei programmi radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nei comuni di cui all'elenco allegato nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione negli stessi comuni;

Dispone:

Titolo I

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I

Propaganda elettorale

Art. 1.

Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione che si estende ai comuni di cui all'elenco allegato che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data della votazione, propaganda elettorale per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 24, della circoscrizione Lombardia 2 e n. 7, della circoscrizione Puglia fissate per il giorno 27 giugno 1999, sono tenuti, a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 24 maggio 1999, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tale intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare che gli spazi disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a richiesta di questa, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le

tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione che si estende ai comuni di cui all'elenco allegato, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 24 della circoscrizione Lombardia 2 e n. 7 della circoscrizione Puglia fissate per il giorno 27 giugno 1999, attraverso la cessione di spazi autogestiti e/o attraverso la realizzazione di appositi programmi, sono tenuti a dare preventiva notizia entro il giorno 24 maggio 1999, dell'offerta dei relativi spazi e/o dei programmi al riguardo previsti, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei programmi da realizzare (tavole rotonde, conferenze stampa, tribune e quant'altro), nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza ed elemento rilevante per la fruizione degli spazi e/o dei programmi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato preventivo.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e nella realizzazione di programmi, il rispetto del principio della parità di opportunità per tutti i competitori interessati.

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni precedenti la data della votazione, deve, in particolare, indicare i programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli spazi complessivamente disponibili per la propaganda.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il giorno 25 maggio 1999, i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato all'Autorità entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'Autorità non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o in difetto le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto.

2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.

3. Le trasmissioni di propaganda elettorale relativo allo stesso collegio uninominale debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, sono tenuti a far osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi di propaganda le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle comunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli stessi spazi di propaganda.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adegnata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi; altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali della Lombardia e della Puglia, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali dei comuni di cui all'elenco allegato, è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri delle giunte e dei consigli regionali nonché delle giunte e dei consigli provinciali e comunali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione elettorale;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione dei fatti e degli eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali relativi allo stesso collegio uninominale a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima della votazione. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni in cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni di cui all'elenco allegato sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data, salvo comunque l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle prescrizioni della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi delle regioni Lombardia e Puglia assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenute violazioni da parte di un'emittente avente sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi la richiama al rispetto della normativa, raccoglie i necessari elementi di valutazione e riferisce senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente medesima.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad essi, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni segnalano senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d)*, e collaborano, a richiesta, anche con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad un candidato determina, in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire a tutti gli altri candidati che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio uninominale, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 16.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 17.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati

di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo precedente a quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 18.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, l'Autorità adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata l'Autorità può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 19.

Organi ufficiali dei partiti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le disposizioni sul divieto di pubblicità e sulle condizioni di parità non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonica dei partiti e movimenti politici.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 20.

Rettifiche

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8, della legge 2 febbraio 1948, n. 47, e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 21.

1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 6 maggio 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO

ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEI DEPUTATI

a) Collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Lombardia 2:

Borgosatollo;

Brescia (Fiumicello, Primo Maggio, Fornaci, Chiesanuova, Villaggio Sereno, Don Bosco, Folzano, Lamarmora, Porta Cremona, Bettole-Buffalora, Caionvico, Sant'Eufemia, Brescia Antica, Centro Storico Nord, Centro Storico Sud, San Polo);

Flero;

San Zeno Naviglio.

b) Collegio uninominale n. 7 della circoscrizione Puglia:

Lecce;

San Cesario di Lecce;

Surbo.

99A3725

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria di un fabbricato da parte della sig.ra Mariella Pinoli. (Deliberazione n. VI/42283).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto

lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 11 marzo 1999, è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Mariella Pinoli per manutenzione straordinaria fabbricato in località Cava del Gesso;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 61, mappale n. 442, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria fabbricato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3726

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un collettore fognario da Cainallo alla rete fognaria - 1º lotto, da parte del comune medesimo. (Deliberazione n. VI/42284).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 ago-

sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18, della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 11 marzo 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Esino Lario (Lecco), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la realizzazione di collettore fognario da Cainallo alla rete fognaria - 1° lotto;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Lecco), relativa alla mulattiera Esino-Cainallo dalla progressiva km 0,480 alla progressiva km 1,240, mulattiera Grameduccio dalla progressiva km 0,820 alla progressiva km 1,120, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di collettore fognario da Cainallo alla rete fognaria - 1° lotto, da parte del comune di Esino Lario (Lecco);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come

previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3727

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Incudine dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripristino di un acquedotto rurale e sistemazione di un fabbricato rurale da parte della sig.ra Guizzardi Pasqua. (Deliberazione n. VI/42285).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18, della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971, del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18, della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 18 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Incudine (Brescia), di richiesta di stralcio

delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Guizzardi Pasqua per il ripristino acquedotto rurale e sistemazione fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Incudine, foglio 24, mappali numeri 18, 19, 42 (parte), foglio n. 25, mappale 4 (parte), dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripristino acquedotto rurale e sistemazione fabbricato rurale da parte della sig.ra Guizzardi Pasqua;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3728

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Rovato dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/42286).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18, della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18, della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 27 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Rovato (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte dell'Enel per la realizzazione di impianto illuminazione pubblica;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Rovato (Brescia), foglio n. 2, mappali numeri 111, 139 (parte), dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto illuminazione pubblica da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3729

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pisogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripristino della strada Zoncone-Casarole nel tratto Stalla Vecchia-Casarole da parte della Comunità montana del Sebino Bresciano. (Deliberazione n. VI/42287).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 22 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Pisogne (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Comunità montana del Sebino Bresciano per il ripristino strada Zoncone-Casarole nel tratto Stalla Vecchia-Casarole;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pisogne (Brescia), mappale n. 1549, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il ripristino strada Zoncone-Casarole nel tratto Stalla Vecchia-Casarole da parte della Comunità montana del Sebino Bresciano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3730

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pisogne dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la posa di un serbatoio G.P.L. da parte del sig. Ciglia Umberto. (Deliberazione n. VI/42288).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/1988, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 21 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Pisogne (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Ciglia Umberto per la posa di un serbatoio G.P.L.

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pisogne (Brescia), mappali numeri 3935 - 3412, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la posa di serbatoio G.P.L. da parte del sig. Ciglia Umberto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3731

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 kv in cavo aereo e interrato in località Stabiel da parte dell'ENEL di Sondrio. (Deliberazione n. VI/42289).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base al citato D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 15 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'ENEL di Sondrio per la realizzazione di una linea elettrica a 0,4 kv in cavo aereo e interrato in località Stabiel;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 44, mapp. n. 362, foglio n. 46, mapp. numeri 17, 18, 7, 66/a, 66/b, 22/b, 23, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea elettrica a 0,4 kv in cavo aereo e interrato in località Stabiel da parte dell'ENEL di Sondrio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3732

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 3 maggio 1999, n. **DAS/III/3018/VOL.**

Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d),* della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Al fine di approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed aventi il fine di far fronte ad emergenze sociali, nonché di favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate, viene emanata la presente circolare.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.

I progetti saranno esaminati e selezionati secondo i criteri contenuti nella presente circolare; per il finanziamento di quelli che verranno dichiarati ammissibili verrà utilizzato lo stanziamento di L. 2.000.000.000 di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434. La quota per cui si richiede il finanziamento da parte del Dipartimento per gli affari sociali non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del fondo citato. Le organizzazioni di volontariato che presentano un progetto ai sensi della presente circolare devono concorrere nella misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto, indicando le fonti da cui derivano le risorse. La somma dei costi per il pagamento degli stipendi e dei salari del personale retribuito, del rimborso delle spese documentate per il personale volontario nonché delle spese per consulenze non deve superare il 20% dell'ammontare complessivo del costo del progetto. Nel caso in cui il progetto sia cofinanziato da altri soggetti pubblici, andrà specificato l'ammontare della quota finanziata nonché la provenienza del finanziamento.

Il Dipartimento per gli affari sociali potrà disporre che il finanziamento avvenga in maniera globale o parziale. L'Osservatorio nazionale per il volontariato privilegia le domande di finanziamento presentate per la prima volta.

A) *Soggetti destinatari del finanziamento.*

Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato ovvero più organizzazioni di volontariato congiuntamente a condizione che l'organizzazione proponente e/o le eventuali consociate alla data di scadenza della domanda siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 1998 e regolarmente iscritte ai regi-

stri regionali del volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle leggi e delibere regionali e provinciali emanate in attuazione di questo.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266 del 1991, non saranno presi in considerazione:

a) progetti presentati da organizzazioni di volontariato di cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadano nella disciplina della legge n. 49 del 1987 e per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266 del 1991;

b) progetti attinenti la materia della protezione civile;

c) progetti connessi con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

B) *Priorità nella selezione dei progetti.*

L'Osservatorio nazionale per il volontariato darà priorità ai progetti che:

1) siano particolarmente innovativi e prevedano la costituzione e la messa in opera di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale;

2) promuovano la collaborazione fra soggetti pubblici, imprese, sindacati;

3) favoriscano le sinergie e la collaborazione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;

4) siano trasferibili in altri contesti territoriali.

C) *Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo.*

Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui alla lettera A) dovranno far pervenire entro quarantacinque giorni (farà fede la data del timbro postale) dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la domanda redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato che costituisce parte integrante della presente circolare.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - via Veneto n. 56 - 00187 Roma.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) copia dello statuto vigente dell'organizzazione, redatto in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) copia dell'atto costitutivo dell'associazione;

c) copia autocertificata dal legale rappresentante dell'organizzazione dell'atto di iscrizione al registro generale del volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione.

In caso di cofinanziamento da parte di regione o di ente locale, alla domanda andrà allegata una dichiarazione dell'ente che attesti la quota cofinanziata. Nel caso in cui il progetto riguardi più realtà territoriali diverse da quella in cui ha sede l'organizzazione, e per la cui realizzazione occorra la collaborazione degli enti locali, alla domanda dovrà essere allegato il parere degli enti coinvolti nel progetto.

D) *Descrizione del progetto.*

Per il finanziamento dei progetti per il 1999 sono individuate due grandi aree tematiche: l'area della lotta all'esclusione sociale con particolare riferimento ai problemi dell'integrazione di immigrati, profughi e rifugiati e l'area dello sviluppo dei servizi alla persona.

L'area della lotta all'esclusione sociale comprende tipologie che individuano e propongono progetti che intervengono su soggetti sociali con scarso livello di reddito, forte bisogno di servizi e di interventi nel mercato dell'occupazione, tipologie familiari frammentate (famiglie monoparentali, donne sole con figli a carico, etc.); forme di sofferenza sociale non esclusivamente legate al reddito, in cui vengono a trovarsi soggetti e fasce di popolazione che soffrono di deficit di reti o servizi, anziani in primo luogo; forme di marginalità sociale connessa a situazioni di carenza momentanea di lavoro, a deficit formativi, ad emarginazione sociale dovuta a vari fattori (immigrati, rifugiati, profughi, R.O.M., inoccupati a rischio di povertà, ex detenuti, residenti in aree a rischio). L'attenzione particolare ai problemi relativi ad immigrati, profughi e rifugiati potrà riguardare solo progetti da attuarsi sul territorio nazionale.

L'area dello sviluppo dei servizi alla persona comprende iniziative progettuali finalizzate a contrastare forme non specifiche di disagio di singoli soggetti e gruppi di soggetti svantaggiati.

Le domande dovranno contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento.

Ai fini di una corretta stesura del progetto si rinvia alla scheda progettuale allegata alla presente circolare. Dovranno in ogni modo essere chiaramente indicati:

il nome dell'organizzazione;

i destinatari dell'intervento;

la durata del progetto per l'anno finanziario corrente;

il numero dei volontari, il livello e l'entità del loro coinvolgimento nel progetto nonché la loro preparazione;

gli eventuali altri soggetti non volontari coinvolti;

il responsabile del progetto;

il piano economico complessivo;

l'entità del contributo richiesto;

la parte a carico dell'organizzazione che presenta domanda, che non dovrà essere comunque inferiore al 30% del costo previsto del progetto che si intende realizzare (specificandone le origini). Nel caso in cui il progetto presentato sia cofinanziato da altri soggetti, indicare la quota-parte cofinanziata ed il soggetto finanziatore.

E) *Motivi di inammissibilità.*

Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei requisiti fin qui richiesti, risulteranno:

1) spedite oltre il termine di scadenza;

2) concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti di progettualità;

3) inoltrate da organizzazioni di volontariato che non abbiano provveduto a presentare all'Osservatorio

nazionale per il volontariato le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti;

4) concernenti richieste di finanziamento di progetti già finanziati;

5) prive della documentazione completa richiesta.

F) *Oneri non ammissibili a contributo.*

Non verranno in nessun caso finanziati, ancorché documentati:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione che presenta la domanda;

gli oneri relativi a seminari e convegni collegati con il progetto;

le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni;

ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzato alla realizzazione del progetto.

G) *Commissione di valutazione.*

La valutazione dell'ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una commissione nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale; la commissione sarà composta da cinque membri, di cui quattro scelti fra persone di particolare e comprovata esperienza maturata nel mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti universitari in materie afferenti alle politiche sociali, ed un membro dell'Osservatorio nazionale per il volontariato senza diritto di voto.

H) *Progetti ammessi al finanziamento.*

Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda di finanziamento per un progetto che venga dichiarato ammissibile dovranno, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, inviare la seguente documentazione:

composizione attuale dell'organo rappresentativo;

certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti (pretura e tribunale) del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la domanda;

bilancio consuntivo 1998;

bilancio preventivo 1999 in caso sia previsto dallo statuto;

codice fiscale dell'organizzazione, estremi del conto corrente bancario, codice CAB e ABI, o eventualmente di altra forma di accreditamento della somma concessa.

Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento. In questo caso subentrerà nel diritto al finanziamento, con delibera dell'Osservatorio, il progetto immediatamente successivo in graduatoria a quelli risultati ammissibili.

I) *Verifiche.*

L'Osservatorio nazionale per il volontariato sottoporrà a verifiche i progetti ammessi al finanziamento nel corso della realizzazione, nonché ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e la loro trasferibilità in altri contesti.

In caso di accertamento da parte dell'osservatorio di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la continuazione della realizzazione del progetto, o venga accertato un uso non corretto dei fondi erogati, l'osservatorio potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già versate.

L) *Modalità di erogazione del finanziamento.*

Il finanziamento verrà ripartito in due fasi:

80% della somma al momento dell'accettazione da parte dell'organizzazione delle modalità e dei termini previsti per la realizzazione del progetto approvato;

20% al termine della realizzazione del progetto e a seguito della presentazione di un rapporto finale che esponga dettagliatamente i risultati ottenuti con una specifica dimostrazione delle spese sostenute per l'intero progetto.

Il Ministro
per la solidarietà sociale
TURCO

ALLEGATO 1

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto n. 56 - 00187 ROMA

OGGETTO: Domanda di contributo per l'esercizio finanziario 1999 ai sensi dell'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il sottoscritto ....
rappresentante legale della ....
con sede legale nel comune di ....
(provincia di ....) indirizzo ....
c.a.p. .... telefono n. .... fax n. ....
e-mail .... avente natura giuridica di:

associazione con personalità giuridica ....

associazione priva di personalità giuridica ....

altro tipo di organizzazione (specificare) ....
.... che opera senza fini di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

a) .... ;

b) .... ;

c) .... ;

d) ....

chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, la concessione di lire .... precisando che l'intervento ha la seguente destinazione:
....
....

Allega alla domanda:

1) copia dello statuto vigente dell'organizzazione, redatto in coerenza con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 266/1991;

2) copia dell'atto costitutivo dell'associazione;

3) copia autocertificata dal legale rappresentante dell'organizzazione dell'atto di iscrizione al registro generale del volontariato della regione dove ha sede l'organizzazione.

Data, ...

Firma ....

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO

(per esteso)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

(specificare dettagliatamente obiettivi e contenuti)

DESTINATARI FINALI DELL'INTERVENTO

☐ Anziani
☐ Alcolisti
☐ Portatori di handicap fisico
☐ Portatori di handicap psichico
☐ Malati in genere
☐ Malati mentali
☐ Malati terminali
☐ Minori (infanzia)
☐ Minori (adolescenti)
☐ Giovani
☐ Tossicodipendenti - ex tossicodipendenti
☐ Sieropositivi e malati di AIDS
☐ Inoccupati/disoccupati ad alto rischio di esclusione sociale
☐ Indigenti
☐ Nomadi - R.O.M.
☐ Immigrati
☐ Profughi
☐ Rifugiati
☐ Donne sole capofamiglia (famiglia monoparentale)
☐ Detenuti - ex detenuti
☐ Beni ambientali
☐ Beni culturali
☐ Altro (specificare)

NUMERO DEI DESTINATARI PREVISTI

Totale .... Di cui:

☐ Femmine ....

☐ Maschi ....

AMBITO TERRITORIALE

☐ Regione

☐ Comune

RETI DI COLLEGAMENTO PREVISTE CON

1) Altre associazioni di volontariato

2) Altre organizzazioni di terzo settore

3) Enti pubblici (regioni e comuni)

4) Altro (specificare)

ACCORDI, COLLABORAZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI

ASPETTI INNOVATIVI DEL PROGETTO

DURATA DEL PROGETTO PER L'ANNO FINANZIARIO CORRENTE

(specificare in mesi)

VOLONTARI IMPIEGATI

1) Numero

2) Livello di preparazione

3) Attività formativa

4) Contenuti dell'attività svolta

5) Monte ore settimanali

PERSONALE NON VOLONTARIATO COINVOLTO

1) Numero

2) Qualifica

3) Ruolo svolto nel progetto

RESPONSABILE DEL PROGETTO

1) Cognome e nome

2) Qualifica professionale

3) Modalità e tempi di partecipazione

4) Indirizzo, telefono e fax

ALTRI CONTRIBUTI DI ENTI

TEMPI E FASI

(in modo dettagliato)

1) Pianificazione e tempi tecnici di realizzazione

2) Singole fasi

Data prevista di avvio

Data prevista di conclusione

EVENTUALI PROGETTI PRESENTATI E FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 266/1991 E RELAZIONI FINALI PRESENTATE DALL'ORGANIZZAZIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE E FINANZIATE

AREE DI INTERVENTO

1) Lotta all'esclusione sociale con eventuale particolare riferimento ai problemi dell'integrazione di immigrati, profughi e rifugiati sul territorio nazionale
2) Sviluppo dei servizi alla persona

METODOLOGIE INNOVATIVE

1) Le tecniche

2) I modi di intervento

CARATTERISTICHE SPERIMENTALI

TRASFERIBILITÀ

PIANO ECONOMICO

1) Singole voci di spesa previste e finalizzate strettamente alla realizzazione del progetto:

a) Spese di progettazione - Attività promozionali . . . . L. ....
b) Spese di funzionamento e gestione » ....
c) Rimborso spese volontari . . . . » ....
d) Spese personale interno . . . . » ....
e) Assicurazione . . . . » ....
f) Spese di strutture . . . . » ....
g) Spese di viaggio, vitto e alloggio . . » ....
h) Spese amministrative, materiali didattici . . . . » ....
i) Altre voci di spesa (specificare) . . . » ....

TOTALE . . . L. ....

2) Entità di contributo richiesto . . . . . . L. ....
3) Parte a carico dell'organizzazione proponente (30%) * . . . . » ....
4) Origine delle risorse a carico (specificare per voci di spesa) . . . . » ....
5) Eventuale cofinanziamento da parte di altri organismi . . . . » ....

Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella scheda progettuale.

Il Presidente

* Spese relative al personale, alla struttura e alla gestione.

99A3710

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 maggio 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0732
Yen giapponese	129,97
Dracma greca	325,30
Corona danese	7,4327
Corona svedese	8,9420
Sterlina	0,66190
Corona norvegese	8,2215
Corona ceca	37,558
Lira cipriota	0,57917
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,78
Zloty polacco	4,1851
Tallero sloveno	193,7923
Franco svizzero	1,6082
Dollaro canadese	1,5618
Dollaro australiano	1,5970
Dollaro neozelandese	1,9125
Rand sudafricano	6,6216

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A3780

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo esclusivo di culto alla Confraternita «Congregazione del Pio suffragio fra i sacerdoti», in Todi.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1999, viene riconosciuto lo scopo esclusivo di culto alla Confraternita «Congregazione del Pio suffragio fra i sacerdoti», con sede in Todi (Perugia).

99A3711

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione alla «S.r.l. Gestione magazzini Cornigliano», in Cornigliano, a gestire il magazzino generale.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1999 alla «S.r.l. Gestione magazzini Cornigliano», con sede in via Bertolotti, 7, Cornigliano (Genova), è stata revocata l'autorizzazione ad ivi gestire il magazzino generale.

99A3714

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria della società «Italcontar Fiduciaria S.r.l.», in Niscemi

Con decreto ministeriale 4 maggio 1999 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata con decreto interministeriale 5 luglio 1973, modificato in data 1° giugno 1995 alla società «Italcontar Fiduciaria S.r.l.», con sede in Niscemi (Caltanissetta), iscritta al registro delle imprese al n. 894/1996, è revocata.

99A3733

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazioni allo statuto della fondazione Carlo e Dirce Callerio di Trieste

Con decreto ministeriale 19 aprile 1999, sono stati modificati gli articoli 1, 2, 5, 11 e 15 dello statuto della fondazione Carlo e Dirce Callerio di Trieste.

99A3712

Modificazione allo statuto del consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica dell'Università di Trieste, in Trieste.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1999, è stato modificato il primo comma dell'art. 7, dello statuto Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica dell'Università di Trieste.

99A3713

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla vendita e imbottigliamento in contenitori PET dell'acqua minerale «Fonteviva», in Prati della Ciocca - Canevara.

Con decreto dirigenziale n. 1976 del 21 aprile 1999 sono state concesse alla E.V.A.M. S.p.a. avente: sede e stabilimento di produzione dell'acqua minerale «Fonteviva» in località Prati della Ciocca - Canevara (Massa Carrara), codice fiscale n. 00097080451, le seguenti autorizzazioni igienico-sanitarie:

1) autorizzazione all'installazione ed all'esercizio della nuova linea di imbottigliamento in PET;

2) autorizzazione a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale «Fonteviva» nei tipi «naturale» e «addizionata di anidride carbonica», in contenitori della capacità di centilitri 50 e 150, con chiusura a capsule a vite, prodotti nello stabilimento di imbottigliamento partendo da preforme di PET acquistate dalle seguenti ditte: Faba Sirma S.p.a. - Parma e Garda Plast S.p.a. - Polpenazze del Garda (Brescia) e delle seguenti tipologie di polimero:

«Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a.;

«Cleartuf» prodotto dalla Shell Italia S.p.a.;

«Starlight» prodotto dalla Aussapol S.p.a.;

«Starlight Grado E» prodotto dalla Aussapol S.p.a.;

«Melinar Laser Plus» prodotto dalla Du Pont Polyester U.K.

Le preforme saranno identificate con le seguenti sigle riportate sotto la filettatura:

GP per quelle fornite dalla Garda Plast S.p.a.;

NS per quelle fornite dalla Faba Sirma S.p.a.

I contenitori riporteranno il contrassegno «Fonteviva» sul corpo della bottiglia.

L'autorizzazione di cui al punto 2) viene concessa alla E.V.A.M. S.p.a. per un periodo di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di notifica dell'atto ed è surbordinata all'esito favorevole delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica dei contenitori, che la E.V.A.M. S.p.a. è tenuta a presentare con frequenza quadrimestrale.

99A3715

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 22 dicembre 1998 concernente: «Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: riparto fondi. (Deliberazione n. 153/98)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 1° aprile 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 42, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al primo capoverso, penultimo rigo, dove è scritto: «... del bilancio annuale e *plunennale* dello Stato ...», leggasi: «... del bilancio annuale e *pluriennale* dello Stato ...»; inoltre, alla pag. 44, prima colonna, al secondo capoverso, dove è scritto: «... nella seduta CER del 14 luglio *1999*,...», leggasi: «...nella seduta CER del 14 luglio *1998,* ...».

99A3753

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.